REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO IN MODALITÀ TELEMATICA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO

Approvato con deliberazione del Consiglio di Circolo

Premessa e riferimenti normativi

VISTI il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (in particolare artt. 8, 10 e 37); il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e le Linee guida AgID; il Regolamento (UE) 2016/679 e il D.Lgs. 196/2003; il D.Lgs. 33/2013, per i profili applicabili; il Regolamento di Circolo;

PRESO ATTO della Nota MIM prot. AOODPIT n. 3803 del 30 giugno 2026 e del relativo Allegato tecnico, assunti quali standard tecnico-organizzativi di riferimento volontario, fermo restando che la Nota e l’art. 44 CCNL 2019–2021 non costituiscono fondamento diretto per il funzionamento del Consiglio di Circolo;

ACQUISITO il Parere del Responsabile della protezione dei dati n. 15/2026; CONSIDERATA l’esigenza di garantire identificazione, partecipazione, validità delle deliberazioni, sicurezza e riservatezza; il Consiglio di Circolo adotta il seguente Regolamento.

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le sedute del Consiglio di Circolo in presenza, a distanza e in modalità mista, nel rispetto delle competenze e delle regole di funzionamento dell’organo.

2. La partecipazione a distanza, quando regolare, equivale alla presenza e deve assicurare identificazione, ascolto e intervento, disponibilità dei documenti, verifica del quorum, voto regolare e corretta verbalizzazione.

Art. 2 – Criteri per il ricorso alla modalità telematica

1. La modalità a distanza o mista può essere utilizzata per esigenze organizzative, di partecipazione o tempestività, se compatibile con gli argomenti da trattare.

2. La modalità è indicata nella convocazione. Il Presidente dispone la seduta in presenza quando non sia possibile assicurare condizioni equivalenti di partecipazione o quando sia richiesta una votazione segreta e manchi una piattaforma conforme.

Art. 3 – Convocazione

1. La convocazione è effettuata dal Presidente nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti e dal Regolamento di Circolo.

2. Indica data, orario, ordine del giorno, modalità di svolgimento, link istituzionale, modalità di identificazione e di voto, accesso ai documenti.

3. I collegamenti sono personali e non possono essere inoltrati a terzi. La documentazione riservata è resa disponibile con accessi controllati, non tramite allegati indiscriminati.

Art. 4 – Identificazione dei partecipanti

1. All'inizio della seduta e al momento di ogni votazione il Presidente verifica l'identità dei componenti. La videocamera è attivata nei momenti di identificazione e voto, salvo misure alternative equivalenti documentate; può restare spenta negli altri momenti. È consentito lo sfondo sfocato o virtuale, purché il volto sia visibile quando richiesto. Non sono registrate immagini della seduta.

2. Tutti i componenti del Consiglio di Circolo, compresi i rappresentanti dei genitori, partecipano mediante account istituzionale personale e nominativo rilasciato dalla scuola. Per i genitori gli account sono collocati in una unità organizzativa dedicata («Organi collegiali – genitori»), con servizi e autorizzazioni limitati a Meet, Calendar, Drive in sola consultazione dei documenti della seduta e Moduli esclusivamente ove autorizzato, verifica in due passaggi e disattivazione alla cessazione del mandato.

3. L'account istituzionale è personale, non cedibile e utilizzato per l'accesso alle sedute e per l'eventuale espressione del voto. L'identificazione è verificata visivamente all'inizio della seduta e al momento delle votazioni, secondo quanto previsto dal comma 1.

4. Non sono ammessi account personali esterni al dominio istituzionale, account generici o condivisi né il collegamento tramite numero telefonico ai fini della costituzione del quorum e dell'espressione del voto. Eventuali difficoltà di accesso sono gestite prima della seduta con la Segreteria.

Art. 5 – Luogo della seduta e comportamento dei partecipanti

1. Ogni componente assicura riservatezza e assenza di persone non autorizzate. Sono vietati registrazioni, screenshot, fotografie, diffusione di materiali e impiego di servizi esterni di trascrizione o verbalizzazione automatica, anche basati su IA.

2. L'Istituto disabilita per la seduta registrazione video, trascrizione, funzioni Gemini di presa appunti e riepilogo. La chat non è utilizzabile per esprimere voti.

3. Documenti riguardanti persone determinate sono condivisi dal Drive istituzionale in sola lettura con i soli aventi diritto, per il tempo necessario, e l'accesso viene revocato al termine.

Art. 6 – Validità della seduta

1. Il Presidente verifica il numero legale all'apertura della seduta e prima di ciascuna votazione; il Segretario annota presenze, ingressi, uscite e disconnessioni rilevanti.

2. La partecipazione è valida soltanto se il componente può seguire e intervenire in modo effettivo. La postazione scolastica alternativa è resa disponibile, quando necessario e organizzativamente possibile, su richiesta preventiva.

Art. 7 – Svolgimento della discussione

1. Il Presidente dirige la discussione e concede la parola secondo le regole ordinarie, assicurando pari possibilità di intervento.

2. I documenti vengono condivisi dall'organizzatore o dai relatori autorizzati. La proposta deliberativa viene letta o resa visibile nella formulazione definitiva prima del voto.

Art. 8 – Deliberazioni e voto palese

1. La modalità ordinaria di voto palese a distanza è la chiamata nominale: ciascun componente identificato dichiara favorevole, contrario o astenuto; il Segretario registra l'espressione nominativa e il Presidente proclama l'esito.

2. Google Moduli è utilizzabile solo dopo verifica tecnica documentata e DPIA preventiva, mediante gli account istituzionali nominativi di tutti i votanti, accesso limitato al dominio, e-mail verificata, una risposta per utente, modifica successiva disattivata, riepilogo nascosto, una deliberazione per modulo o sezione e finestra temporale di voto limitata.

3. I moduli sono creati in un Drive condiviso della Segreteria; esiti e fogli sono esportati e acquisiti al sistema documentale. Il solo Modulo non garantisce l'immodificabilità: se i requisiti non sono dimostrati si ricorre alla chiamata nominale.

4. Il verbale registra quorum, voti favorevoli, contrari, astenuti e modalità impiegata; i voti nominativi sono conservati agli atti ma non diffusi nella pubblicazione.

Art. 9 – Voto a scrutinio segreto

1. Per le deliberazioni che richiedono voto segreto, in particolare quelle concernenti persone ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 297/1994, Google Moduli non è idoneo.

2. In assenza di una piattaforma dedicata che assicuri separazione irreversibile tra identità e voto, documentazione tecnica, accordo ex art. 28 GDPR e DPIA, la votazione si svolge in presenza. Il Presidente rinvia il punto o la votazione.

Art. 10 – Problemi tecnici e interruzione della connessione

1. Se problemi tecnici impediscono identificazione, intervento, verifica del quorum o corretto voto, il Presidente sospende la seduta o la votazione.

2. In mancanza di ripristino dispone il rinvio; se l'esito del voto è incerto, la votazione è ripetuta integralmente. Gli eventi sono verbalizzati.

Art. 11 – Verbalizzazione

1. Il verbale riporta modalità di seduta, piattaforma, presenze, quorum, discussione, deliberazioni, modalità ed esiti di voto, disconnessioni e incidenti tecnici. Per il voto palese nominale si conservano agli atti le espressioni individuali.

2. Il verbale è sottoscritto secondo le regole dell'Istituto. Nessuna registrazione video è effettuata. Eventuale acquisizione eccezionale di solo audio, disposta con motivazione dall'Istituto per supporto alla verbalizzazione, richiede preventiva informativa, accesso riservato e cancellazione dopo l'approvazione del verbale.

Art. 12 – Protezione dei dati personali e sicurezza

1. La scuola fornisce informativa specifica ex artt. 13–14 GDPR, aggiorna il registro dei trattamenti e adotta misure tecniche e organizzative adeguate.

2. Prima del primo utilizzo di sistemi di voto digitale effettua, con il supporto del RPD, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA); la verifica non è sostituita dalla sola approvazione del presente Regolamento.

3. La pubblicazione delle deliberazioni riporta i soli dati necessari, normalmente gli esiti numerici senza elenchi nominativi dei votanti; sono esclusi dati sulla salute e dettagli personali non indispensabili.

Art. 13 – Verifica preventiva degli strumenti

1. Prima delle sedute deliberative a distanza la scuola documenta la ricognizione tecnica di Google Meet e dell'eventuale sistema di voto, con responsabilità del Dirigente e supporto degli incaricati tecnici.

2. La riunione Meet è creata da account istituzionale del Presidente o della Segreteria tramite Calendar, con inviti ai soli componenti, controlli dell'organizzatore attivi e ammissione manuale di estranei agli invitati. La condivisione schermo è limitata ai soggetti autorizzati.

3. La scuola può utilizzare una checklist operativa interna separata dal presente Regolamento; la compilazione non sostituisce le verifiche documentali, la DPIA o l'informativa.

Art. 14 – Sedute in modalità mista

1. Le sedute miste assicurano uguali condizioni di ascolto, intervento, accesso ai documenti e voto a presenti fisicamente e collegati.

2. Il Presidente verifica che il sistema di voto prescelto non produca disparità e accerta il quorum complessivo.

Art. 15 – Giunta esecutiva

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche alle riunioni della Giunta esecutiva, ferme le specifiche disposizioni sul suo funzionamento.

Art. 16 – Responsabilità dei partecipanti e conservazione

1. Ciascun partecipante custodisce le credenziali, protegge la propria postazione e rispetta la riservatezza.

2. Le evidenze di voto e i report delle presenze sono acquisiti al sistema documentale con le misure previste; dopo l'acquisizione sono eliminate dal Drive le copie operative non necessarie, inclusi moduli e fogli delle risposte, secondo le procedure dell'Istituto.

3. Eventuali incidenti di sicurezza o violazioni sono segnalati tempestivamente al Dirigente tramite i canali interni.

Art. 17 – Entrata in vigore e revisione

1. Il Regolamento integra il Regolamento di Circolo ed entra in vigore dopo l'approvazione dell'organo competente e la pubblicazione nelle forme previste.

2. È riesaminato in caso di modifiche normative, tecniche o di nuove indicazioni del RPD. Le votazioni segrete restano in presenza finché non sia documentata una soluzione conforme.